

LE NOVITÀ NORMATIVE E DI PRASSI DI MAGGIO

IN PRIMO PIANO

DECRETO "SOSTEGNI BIS" IN GAZZETTA UFFICIALE

Pubblicato nella **Gazzetta Ufficiale n. 123 del 25 maggio** l'atteso decreto legge n. **73/2021** contenente "Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali", meglio noto come "Sostegni bis", che stanZIA complessivamente circa 40 miliardi di euro. Nella versione definitiva, non c'è la proroga del blocco dei licenziamenti ma la sospensione delle procedure di licenziamento collettivo e individuale per i datori di lavoro che presentano domanda di integrazione salariale ai sensi del comma 3 dell'art. 40 del medesimo decreto per la durata del trattamento di integrazione salariale fruito entro il 31 dicembre 2021, fatti salvi i casi di licenziamenti per cessazione definitiva dell'attività. Previsto un nuovo meccanismo di indennizzi per i contributi a fondo perduto e sostegni dedicati per le attività che sono state finora maggiormente penalizzate dalle chiusure anti-Covid, risorse per garantire l'accesso al credito e la liquidità alle imprese, agevolazioni fiscali alla filiera del tessile e della moda, un nuovo intervento per potenziare la ricerca, lo sviluppo e la produzione nazionale di nuovi farmaci e vaccini. Tra i bonus e le agevolazioni introdotte in via ufficiale ci sono le indennità Inps per gli stagionali, così come il reddito di emergenza (REM), che tuttavia non è stato prorogato per gli ex beneficiari della NASpl.

In favore delle imprese viene poi introdotto nuovamente il bonus affitti del 60 per cento, accanto alla conferma del bonus per la sanificazione e l'acquisto di DPI, che scende al 30 per cento. Ulteriori fondi vengono stanziati in favore dei titolari di partita IVA per introdurre sconti sulla Tari e agevolazioni in materia di bollette.



LEGGE DI CONVERSIONE DEL DECRETO SOSTEGNI

È stata pubblicata sulla **Gazzetta Ufficiale n. 120 del 21 maggio 2021** la **Legge n. 69 del 21 maggio 2021** di conversione, con modificazioni, del decreto legge n. 41/2021, cosiddetto decreto Sostegni. Tra le modifiche inserite durante l'iter di conversione del decreto rientra l'articolo 22-bis che ammette la sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia o di infortuni. Ma anche, tra le altre, disposizioni per i contributi a fondo perduto destinati alle start up, per incentivare il welfare aziendale, la proroga del versamento dell'Irap al 30 settembre 2021, l'esenzione della prima rata Imu 2021 per gli immobili nei quali i soggetti passivi esercitano le attività di cui siano anche gestori. In tema di ammortizzatori sociali, sono state inserite le seguenti novità:

- i trattamenti di Cigo, assegno ordinario e Cigd richiesti per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono essere concessi in continuità ai datori di lavoro che abbiano integralmente fruito dei trattamenti di cui all'articolo 1, comma 300, L. n. 178/2020;
- i termini di decadenza per l'invio delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e i termini di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi, scaduti nel periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2021, sono differiti al 30 giugno 2021.

- ❖ [RdC: beneficio addizionale per avvio di lavoro autonomo o di impresa](#)
- ❖ [Modifiche agli indici sintetici di affidabilità fiscale \(ISA\)](#)
- ❖ [In Gazzetta la conversione del D.L. n. 30/2021](#)
- ❖ [Esaurite le risorse finanziarie del bando "Macchinari innovativi"](#)
- ❖ [Scambio automatico di informazioni sui conti finanziari](#)
- ❖ [Semplificazioni per la richiesta dell'IVA agevolata per i disabili](#)



ESONERO ALTERNATIVO ALLA CIG COVID: LE ISTRUZIONI

Con il **messaggio n. 1836 del 6 maggio 2021**, l'**Inps** fornisce le istruzioni operative per la fruizione dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali riservato alle aziende che non richiedono la cassa integrazione Covid-19, previsto dall'art. 12 del Decreto "Ristori". L'Istituto, richiamando la circolare n. 24 con la quale aveva fornito i primi chiarimenti, illustra le modalità per richiedere l'esonero ricordando che sono escluse dalla misura le imprese operanti nel settore finanziario e i datori di lavoro del settore agricolo. Per fruire dell'esonero i datori di lavoro - si legge - dovranno presentare all'Inps, tramite la funzionalità "Contatti" del "Cassetto previdenziale" alla voce "Assunzioni agevolate e sgravi", selezionando "Sgravi art.3 DL 104/20 e art.12 DL 137/2020", un'istanza per l'attribuzione del codice di autorizzazione "2Q". La richiesta di attribuzione del codice deve essere inoltrata prima della trasmissione della denuncia contributiva relativa al primo periodo retributivo in cui si intende esporre l'esonero medesimo. L'Istituto spiega, inoltre, che nella medesima finestra temporale, per la stessa unità produttiva, l'azienda deve scegliere se fruire dell'ammortizzatore sociale emergenziale oppure dell'esonero contributivo, a prescindere da quale sia la fonte normativa di riferimento della misura. Pertanto, l'operatore della struttura Inps territorialmente competente - solo dopo aver verificato che il datore di lavoro non ha fruito dei trattamenti di integrazione salariale causale Covid-19 per i mesi di novembre, dicembre 2020 e gennaio 2021 riguardanti la medesima matricola o, nel caso di più unità produttive, la medesima unità, per la quale richiede il c.a. "2Q" - può, una volta ricevuta la richiesta, attribuire il codice di autorizzazione alla posizione contributiva con validità dal mese di aprile 2021 fino al mese di agosto 2021, dandone comunicazione al datore di lavoro attraverso il medesimo "Cassetto previdenziale". Ai fini del calcolo dell'effettivo ammontare dell'esonero, l'Inps rimanda a quanto disposto dalla circolare n. 24/2021. Nel messaggio, infine, istruzioni per la compilazione del flusso Uniemens.

- ❖ Il contributo forfettario per l'emersione dei rapporti di lavoro irregolari
- ❖ Fondo di solidarietà per le attività professionali: il contributo entro agosto
- ❖ Riscatto laurea e pace contributiva: precisazioni Inps
- ❖ Codici contratto Uniemens. Aggiornamento di giugno 2021
- ❖ Esonero contributivo al posto della Cig
- ❖ Crisi complessa: istruzioni per mobilità in deroga
- ❖ Decontribuzione Sud somministrati: ulteriori chiarimenti
- ❖ Proroga contributi artigiani e commercianti al 20 agosto
- ❖ DURC per esonero artigiani e commercianti
- ❖ Intermediari professionali: dal 13 maggio campagna di Customer Experience
- ❖ Artigiani e Commercianti: imposizione contributiva 2021
- ❖ Organismi sportivi: 30 maggio ripresa versamenti sospesi
- ❖ Esonero Covid-19 imprese agricole e pesca: domande differite
- ❖ Artigiani e commercianti: contribuzione indebitamente versata
- ❖ Invalidità civile: procedura di sospensione per assenza a visita
- ❖ Emersione di rapporti di lavoro irregolare
- ❖ Pensioni e part-time: le istruzioni
- ❖ Esodo dei lavoratori: precisazioni sullo schema di garanzia fideiussoria



OK A RINNOVO O PROROGA CONTRATTI A TERMINE IN CIG EMERGENZIALE

Possibile rinnovare o prorogare contratti a termine anche per i lavoratori che accedono ai trattamenti di integrazione salariale, laddove gli stessi siano in forza alla data del 23 marzo 2021, ovvero all'entrata in vigore del D.L. n. 41/2021 (Decreto Sostegni). A precisarlo è **l'Ispettorato Nazionale del Lavoro** nella **nota n. 762 del 12 maggio 2021** rispondendo alle richieste di chiarimenti pervenute e dopo aver acquisito il preventivo parere dell'Ufficio legislativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che si è espresso a sua volta sul tema con la nota n. 4116 dell'11 maggio scorso. L'articolo 19 bis del D.L. n. 18/2020 - spiega l'INL - dispone che, vista l'emergenza epidemiologica in corso, ai datori di lavoro che accedono agli ammortizzatori sociali di cui agli articoli da 19 a 22 del medesimo decreto, "nei termini ivi indicati", è consentita la possibilità, in deroga alle previsioni di cui al D. Lgs. n. 81/2015, di procedere, nel medesimo periodo, al rinnovo o alla proroga dei contratti a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione. Ne deriva che la violazione delle disposizioni ordinarie non comporterà l'effetto di trasformazione del contratto in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Il predetto articolo è da considerarsi attualmente in vigore quale norma interpretativa delle disposizioni che disciplinano l'erogazione degli ammortizzatori sociali in fase emergenziale, richiamate dalle successive norme che ne hanno nel tempo prorogato la fruizione, fra cui l'art. 8 del Decreto Sostegni. Dunque, in considerazione del richiamo alla normativa originaria di cui al D.L. n. 18/2020 da parte delle norme successive, l'inciso "nei termini ivi indicati" contenuto nell'articolo 19 bis deve essere inteso in senso "dinamico", facendo riferimento alla platea dei lavoratori attualmente destinataria degli strumenti di integrazione salariale emergenziali, come da ultimo individuata dall'art. 8 del D.L. n. 41/2021 nei "lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto".

- ❖ Rinnovo assistito del contratto a termine e mutamento di inquadramento
- ❖ Nuove precisazioni da parte dell'Ispettorato sullo "strumento della disposizione"



ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

BANDO ISI: DAL 1° GIUGNO ACCESSO SPORTELLO INFORMATICO

L'Inail con una nota sul proprio sito ricorda che dal 1° giugno e fino al 15 luglio 2021, le imprese potranno accedere alla procedura informatica che consentirà loro, attraverso un percorso guidato, di inserire la domanda di finanziamento con le modalità indicate negli Avvisi regionali per il bando ISI 2020 che mette a disposizione 211.226.450 euro in finanziamenti a fondo perduto per progetti di miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. La domanda compilata e registrata, esclusivamente, in modalità telematica, dovrà essere inoltrata allo sportello informatico per l'acquisizione dell'ordine cronologico, secondo quanto riportato nel documento "Regole Tecniche". Dal 20 luglio 2021 le imprese che avranno raggiunto, o superato, la soglia minima di ammissibilità e salvato definitivamente la propria domanda, potranno effettuare il *download* del codice identificativo necessario per procedere con l'inoltro online.

- ❖ *Bando informazione per la prevenzione 2020: invio domande*
- ❖ *Sportivi: entro il 31 maggio il versamento dei premi Inail sospesi*
- ❖ *Importi degli indennizzi del danno biologico. Rivalutazione annuale*



Ministero dello Sviluppo Economico

AGEVOLAZIONI ESTESE ANCHE A NUOVE INIZIATIVE NELLA ZFU SISMA CENTRO ITALIA DOPO IL 18 LUGLIO 2019

Il **Ministero dello Sviluppo Economico**, con la **circolare n. 162876 del 12 maggio 2021**, ha apportato alcune modifiche al precedente provvedimento n. 100050 del 29 marzo 2021, contenente le modalità e i termini di presentazione delle istanze di agevolazione da parte dei soggetti ammissibili, anche i soggetti che avevano avviato una attività imprenditoriale successivamente al 18 luglio 2019, data in cui era stato chiuso il precedente bando sulla ZFU Sisma Centro Italia, possono presentare domanda per accedere alla misura agevolativa.

Sono beneficiari delle agevolazioni fiscali per l'anno 2021:

- le imprese e i lavoratori autonomi, regolarmente costituiti e attivi al 31 dicembre 2019, già beneficiari della norma agevolativa in virtù di precedenti bandi emanati dal ministero;
- le imprese e i professionisti, di qualsiasi dimensione che, all'interno della zona franca urbana, hanno avviato una nuova iniziativa economica dopo il 18 luglio 2019 e fino al 31 dicembre 2020.

La misura del finanziamento ha una capienza fondi pari a 90 milioni di euro e per essa è già prevista la riedizione del bando nel 2022.

Le domande di accesso alle agevolazioni potranno essere presentate esclusivamente tramite procedura informatica all'indirizzo <http://agevolazionidgiai.invitalia.it/> dalle ore 12.00 del **20 maggio 2021** e sino alle ore 12:00 del **16 giugno 2021**. Le istanze presentate fuori dai predetti termini, così come quelle presentate con modalità difformi rispetto a quelle precisate, non saranno prese in considerazione dal Ministero.



EMERSIONE DI RAPPORTI DI LAVORO IRREGOLARE: I CHIARIMENTI DAL MINISTERO

Con la **circolare n. 3625 dell'11 maggio 2021, n. 3625**, il **Ministero dell'Interno**, richiamando la circolare 21 aprile 2021, n. 3020, fornisce chiarimenti in merito alla procedura di emersione di rapporti di lavoro a tempo determinato nel settore agricolo, con riferimento all'ipotesi di cessazione del rapporto per cause non di forza maggiore. Il Ministero chiarisce che è consentito il subentro di un nuovo datore di lavoro, anche se non componente del nucleo familiare del precedente, nei casi in cui, nelle more della convocazione degli interessati presso gli Sportelli Unici, il rapporto di lavoro che aveva inizialmente dato adito alla richiesta si sia concluso perché spirato il termine finale. Tale disciplina è applicabile sia alle emersioni che interessano il settore agricolo sia a quelle riguardanti il lavoro domestico e di assistenza alla persona. Il subentro è possibile anche nei casi di cessazione del rapporto di lavoro per cause non di forza maggiore.

Qualora, invece, anche a causa delle perduranti ricadute dell'emergenza pandemica sul mercato del lavoro, non vi sia un nuovo datore di lavoro disponibile all'assunzione del lavoratore, potrà essere rilasciato allo straniero, anche in considerazione del lasso temporale intercorso dall'invio dell'istanza iniziale, un permesso di soggiorno per attesa occupazione.



**GARANTE
PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI**

GARANTE PRIVACY: INDICAZIONI SU VACCINAZIONI IN AZIENDA

Il **Garante per la privacy** ha adottato, in data **13 maggio 2021**, un [documento di indirizzo sulla vaccinazione nei luoghi di lavoro](#), prevista dal Protocollo nazionale del 6 aprile 2021, per fornire indicazioni generali sul trattamento dei dati personali, in attesa di un definitivo assetto regolatorio. L'Autorità precisa che anche per la vaccinazione sul luogo di lavoro dovrà essere assicurato il rispetto del tradizionale riparto di competenze tra il medico competente e il datore di lavoro, messo in evidenza nel [documento sul ruolo del medico competente in materia di sicurezza sul luogo di lavoro](#). Dunque, le principali attività di trattamento dati - dalla raccolta delle adesioni, alla somministrazione, alla registrazione nei sistemi regionali dell'avvenuta vaccinazione - devono essere effettuate dal medico competente o da altro personale sanitario appositamente individuato. Nel quadro delle norme a tutela della dignità e della libertà degli interessati sui luoghi di lavoro, infatti, non è consentito al datore di lavoro raccogliere direttamente dai dipendenti, dal medico competente, o da altri professionisti sanitari o strutture sanitarie, informazioni relative all'intenzione del lavoratore di aderire alla campagna o alla avvenuta somministrazione (o meno) del vaccino e ad altri dati relativi alle sue condizioni di salute. Il datore di lavoro, all'atto della presentazione del piano vaccinale aziendale all'ASL territorialmente competente, dovrà limitarsi a indicare esclusivamente il numero complessivo dei vaccini necessari per la realizzazione dell'iniziativa. Nel piano non dovranno essere presenti elementi in grado di rivelare l'identità dei lavoratori aderenti all'iniziativa. Tenuto conto dello squilibrio del rapporto tra datore di lavoro e dipendente, il consenso del lavoratore non può costituire in questi casi un valido presupposto per trattare i dati sulla vaccinazione così come non è consentito far derivare alcuna conseguenza, né positiva né negativa, dall'adesione o meno alla campagna vaccinale. Nel documento, infine, indicazioni su somministrazione, registrazione del vaccino e giustificazione delle assenze.



INDIRIZZI OPERATIVI PER IL 2021. RIMBORSI RAPIDI E CONTROLLI SU CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO

Con la **circolare n. 4 del 7 maggio 2021**, l'**Agenzia delle Entrate** disegna il quadro operativo che accompagnerà l'operato dell'Agenzia nei prossimi mesi. In particolare, sono tre gli indirizzi operativi contenuti nel documento: servizi ai cittadini, consulenza ai contribuenti e prevenzione dei fenomeni illeciti come quelli riconducibili alle frodi fiscali. Ciascuna sezione contiene gli indirizzi mirati per lo svolgimento delle azioni operative, ridisegnate e calibrate in modo da tener conto delle criticità indotte dal Covid-19 e incentrate sulla compliance, per poter rafforzare il dialogo costante con il contribuente e avvertirlo in tempo in caso di errori o anomalie. Considerando l'emergenza epidemiologica Covid-19 e della crisi economica che sta coinvolgendo numerose attività commerciali e imprenditoriali, l'attività di controllo dell'Agenzia sarà indirizzata, sempre più, verso i contribuenti ad elevata pericolosità fiscale e verso coloro che pongono in essere fenomeni di frode, anche attraverso l'utilizzo indebito di crediti d'imposta e altre agevolazioni, come quelle previste per fronteggiare le conseguenze negative connesse all'emergenza epidemiologica stessa, tra cui i contributi a fondo perduto e i ristori. Sul fronte dei servizi, priorità all'erogazione dei rimborsi fiscali e dei contributi a fondo perduto a cittadini e imprese, in modo da restituire la liquidità necessaria a contrastare gli effetti generati dall'emergenza pandemica, e potenzierà l'assistenza ai contribuenti garantendo un'ampia disponibilità di appuntamenti, sia telefonici che in presenza. Prevista la sperimentazione di video-appuntamento e il servizio di "pre-chiamata", in cui un funzionario delle Entrate contatterà il contribuente che ha prenotato l'appuntamento per ottimizzare gli accessi o risolvere direttamente la questione laddove possibile.

- ❖ *Redditi da lavoro dipendente: trattamento fiscale rimborso spese per pc e tablet figli dipendenti*
- ❖ *Prospetto sugli Aiuti di stato: le regole di compilazione per i piccoli imprenditori agricoli*

- ❖ Assistenza fiscale a distanza anche per la fattura elettronica
- ❖ Incameramento della cauzione per le rivendite tabacchi: istituito il codice tributo
- ❖ Pronto il codice tributo per il credito d'imposta investitori per rafforzamento patrimoniale
- ❖ Contributo fondo perduto decreto Sostegni. Nuovi chiarimenti
- ❖ Modello 730/2021 precompilato, invio dei dati dal 19 maggio
- ❖ Ingresso di nuovi soggetti nel Gruppo Iva: nuovi chiarimenti



INTERPELLO

RIMBORSO SPESE DIPENDENTI IN SMART WORKING

Il rimborso della spesa per la connessione internet, riconosciuto dall'azienda al dipendente in smart working, costituisce reddito di lavoro dipendente ma è deducibile ai sensi dell'articolo 95, comma 1, del Tuir poiché assimilabili alle "Spese per prestazioni di lavoro". A dare indicazioni su come destreggiarsi in materia è l'**Agenzia delle Entrate** con la risposta all'**interpello n. 371/2021**. All'interno del documento si affrontano le due questioni sottoposte dalla società istante: la rilevanza del rimborso spese ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente di cui all'articolo 51, comma 1, del Dpr n. 917/1986 e il relativo regime di deducibilità ai fini del reddito d'impresa. Rispetto al primo quesito, la posizione dell'Agenzia delle Entrate si basa sulla mancanza di elementi oggettivi, documentalmente accertabili, che i costi sostenuti dal dipendente siano nell'esclusivo interesse del datore di lavoro, tanto più che l'azienda rimborserebbe tutte le spese per la connessione dati internet di cui lo smart worker potrebbe utilizzare tutte le funzionalità e le offerte. Poiché la connessione dati, però, rappresenta un obbligo implicito della prestazione pattuita, in linea generale i rimborsi sono deducibili. L'Agenzia ricorda anche che, però, la legge n. 81/2017 disciplina con principi generali l'istituto dello smart working, demandando gli ulteriori aspetti ad eventuali accordi tra le parti che meglio potrebbero inquadrare la fattispecie in esame.

- ❖ Immobile conferito in un fondo, le imposte sono fisse
- ❖ Ecobonus, Sismabonus, Superbonus: la cessione del credito è esente dall'Iva
- ❖ Bonus affitti anche in assenza di riduzione di fatturato
- ❖ Ok al sismabonus per nuovi acquirenti ma non per imprese di costruzione
- ❖ Sismabonus: l'iter delle autorizzazioni deve essere successivo alla data del 1° gennaio 2017
- ❖ Fuori campo Iva i contributi versati a copertura di perdite da parte di altri consorziati
- ❖ Imposta di bollo solo telematica per i libri contabili tenuti in modalità informatica

- ❖ Credito d'imposta formazione 4.0: l'Agenzia spiega i requisiti per l'agevolazione
- ❖ Compensi percepiti dagli eredi ed emissione della fattura
- ❖ Retribuzioni convenzionali escluse per lo smart working
- ❖ I crediti della dichiarazione 2020 possono essere compensati anche nel 2021
- ❖ Si al bonus facciate se la palazzina affacciata su una via privata a uso pubblico
- ❖ Trattamento fiscale degli importi corrisposti a titolo di cashback
- ❖ Mensa aziendale, la fatturazione segue il servizio
- ❖ Credito d'imposta per adeguamento ambienti di lavoro
- ❖ Bollo virtuale per chi fattura in nome dei riders
- ❖ Imposta di registro e proroga delle concessioni
- ❖ Imposta di bollo sulle attestazioni rilasciate ai medici



PRESTAZIONI EDUCATIVE ESENTI: MODALITÀ DI CERTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEI CORRISPETTIVI

L'**Agenzia delle Entrate**, con la **consulenza giuridica n. 7 del 18 maggio 2021**, risponde alla richiesta di consulenza di una società che rappresenta una platea di organismi che erogano corsi di istruzione e formazione, che si avvalgono dell'esenzione dell'applicazione dell'IVA, e che hanno optato per l'esonero dagli adempimenti IVA. L'Agenzia precisa che qualora l'Ente gestore del corso rientri tra quelli che possono beneficiare del regime di esenzione di cui all'articolo 10, comma 1, n. 20), del decreto IVA ed abbia fatto espressa richiesta di essere dispensato dagli obblighi di fatturazione e registrazione delle operazioni esenti, ai sensi del citato articolo 36-bis, esso:

- può annotare i corrispettivi incassati nel libro giornale (non avendo l'obbligo di tenere il registro IVA vendite);
- rilasciare una "Quietanza di pagamento" quale giustificativo del corrispettivo pagato, sulla quale va apposta la marca da bollo da 2 euro per importi superiori a 77,47 euro.

Restano invariati i seguenti adempimenti:

- rilasciare fattura elettronica, se richiesta dal cliente prima del pagamento del corrispettivo;
- registrare gli acquisti;
- osservare gli ordinari obblighi IVA per le altre operazioni imponibili eventualmente effettuate.

Si ricorda, infine, che se le prestazioni didattiche sono soggette all'obbligo di certificazione vanno documentate solo con fattura elettronica tramite SDI, non essendo riconducibili tra le operazioni per le quali è consentita la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi.

- ❖ Non è esente da IVA l'acquisto di servizi educativi e didattici da enti certificatori esteri
- ❖ IVA agevolata: è necessario dimostrare la destinazione sanitaria dei beni



TFR - COEFFICIENTE DI RIVALUTAZIONE

L'Istat ha comunicato l'indice relativo al mese di **aprile** che è pari a **103,70%**. Il coefficiente per rivalutare le quote di trattamento di fine rapporto con riferimento al mese di **aprile 2021** è di **1,526393%**.